

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

L'ALTERNATIVA NATURALE AI MULTIVITAMINICI E TONICI DI SINTESI

NATURA MIX
ADVANCED

IL Multinaturale

VERAMENTE EFFICACE DA SUBITO, VERAMENTE 100% NATURALE
che risponde alle reali aspettative dei consumatori.



per bambini e adulti

specifico per adulti

per adulti e ragazzi

IL PIANO MARKETING A SUPPORTO:



CAMPAGNA
PUBBLICITARIA TV
DA APRILE



- GRANDE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO
- VISIBILITÀ PER IL PUNTO VENDITA
- FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TUTTO LO STAFF



INFORMAZIONE MEDICA:
CAMPIONAMENTO
SU PEDIATRI

Contatta l'agente di zona o l'ufficio commerciale e scopri tutti i dettagli dell'operazione e il merchandising per il tuo punto vendita. (frontoffice@aboca.it - 0575 746316)

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Aboca
Innovazione per la salute

LA LINEA NATURA MIX ADVANCED

contiene solo complessi molecolari frazionati da sostanze naturali,
nessuna sostanza di sintesi, né conservanti, né aromatizzanti,
né coloranti nella formula e nei processi produttivi.

Energia



20 bustine
orosolubili

10 flaconcini
monodose

specifico per adulti

Nei periodi di intensa attività:
lavoro, sport, vita dinamica.

**AIUTA AD AVERE UNA MAGGIORE ENERGIA FISICA
E MENTALE E A CONTRASTARE LA FATICA,
FAVORENDO UN'ATTIVITÀ ADATTOGENA.**



INTEGRATORE ALIMENTARE

Sostegno



20 bustine
orosolubili

10 flaconcini
monodose

per bambini e adulti

Nei periodi di spossatezza e convalescenza,
cambi di stagione, attività quotidiane
impegnative.

**CONTRIBUISCE ALLA RIDUZIONE DELLA STANCHEZZA
E DELL'AFFATICAMENTO E AL BUON FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA IMMUNITARIO.**



INTEGRATORE ALIMENTARE

Mente



50 capsule

10 flaconcini
monodose

per adulti e ragazzi

Nei periodi di intenso studio e lavoro
e in tutti i casi di affaticamento mentale.

**SUPPORTA LA MEMORIA E MIGLIORA LA PERFORMANCE
COGNITIVA, AIUTA A MANTENERE LA CONCENTRAZIONE,
L'ATTENZIONE E LA MEMORIA.**



INTEGRATORE ALIMENTARE

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

COVID-19: L'IMPEGNO DELLA FARMACIA NELLA FASE 2

La Fase 2 è in pieno svolgimento, con una ripresa delle attività lenta e progressiva, ma che non cambia molto per le farmacie che, rimaste sempre aperte, fin dall'inizio hanno adottato misure di contenimento. Il modo con cui ha affrontato una così grave emergenza ha di fatto aumentato il prestigio della farmacia, dimostrando che questa è l'unica vera casa del farmaco. La pandemia ha così rinverdito la sua immagine "etica", un patrimonio che va ora valorizzato ed enfatizzato (a pag. 3).



CIRCOLARI
IL NUOVO DPCM
CON LE MISURE
URGENTI
ANTI COVID-19
 - pag 4

FASE 2
GARANTIRE
LA SICUREZZA
DEI LAVORATORI
IN FARMACIA
 - pag 8

FEDERFARMA
CAMPAGNA
PER VALORIZZARE
IL RUOLO "ETICO"
DELLA FARMACIA
 - pag 10



Nathura SpA presenta ai signori Farmacisti
due soluzioni naturali ed efficaci per la
gestione ottimale del paziente con patologie proctologiche.

PSYLLOGEL[®] Fibra è un integratore alimentare di fibra di psyllium.

- Riduce il dolore durante l'evacuazione, rendendo le feci soffici e scorrevoli.
- Favorisce la regolarità intestinale.



CELEVIS[®] Più è un gel topico per patologie e disturbi anali e perianali.

- Lenisce
- Idrata
- Protegge
- Lubrifica
- Previene lesioni e irritazioni



Per sintomi di
BRUCIORE, PRURITO, DOLORE

La sua innovativa formulazione contiene miele d'acacia, oltre ad acido ialuronico ed estratti naturali.

CELEVIS PIÙ SOSTITUISCE CELEVIS GEL



A 943865257

Prezzo consigliato:

Tubo 30 ml con applicatore rettale multiuso

13,50 €

Dispositivo Medico

*Agganciato alla referenza del prodotto sostituito CELEVIS Gel - codice A932519743

www.nathura.com



NATHURA[®]
LA NOSTRA RICERCA,
IL TUO STAR BENE.



La voce di Federfarma

Alle porte del post-Coronavirus

Covid-19: l'impegno della farmacia nella Fase 2

Ormai ci siamo e la "Fase 2" è in pieno svolgimento: dal 4 maggio sono ripartite le aziende edili e del manifatturiero, del tessile e del commercio all'ingrosso, dal 18 tocca ai negozi, musei, mostre e biblioteche e via via alle altre attività. È un avvio lento e progressivo, ma non certo il ritorno alla normalità, perché i dati sui nuovi contagi e sui decessi sono sempre preoccupanti, e così il Paese deve ripartire, ma in sicurezza. Quindi, ecco arrivate nuove indicazioni sulle restrizioni e sulle misure di contenimento da adottare, tutte stringenti: obbligo di distanziamento sociale, di sanificazione e igienizzazione dei locali aperti al pubblico, barriere e segnaletica per regolamentare le code, guanti e mascherine obbligatorie (e fa piacere verificare che il Governo ha accolto alcuni suggerimenti di Federfarma).

In genere niente di nuovo per le farmacie che, rimaste sempre aperte, fin dall'inizio hanno adottato queste misure. Per loro la fase 2 equivale alla precedente, con tutte quelle accortezze adottate negli ultimi due mesi, tra sanificazioni, protezioni in plexiglass, segnaletica e ingressi scaglionati. Forse ora saranno più disponibili i dispositivi di protezione individuale, richiesti a gran voce da Federfarma durante l'esplosione della pandemia e mai arrivati (e troppi colleghi l'hanno pagato caro, e a loro va il nostro pensiero e ringraziamento).

Forse finirà l'esagerato tormentone sulle mascherine e le ingiustificate e fastidiose ispezioni (e sanzioni), forse riprenderà l'usuale afflusso di clientela, ora diradata e merceologicamente limitata, forse diminuirà stress e tensione per una battaglia che finalmente vede il nemico in lento ritiro (speriamo). Troppi forse, che ci obbligano a un domani sempre incerto.

Niente di nuovo con la Fase 2, ma anche tutto di diverso, perché questi due mesi hanno cambiato il modo di essere e di vivere di tutti, e queste esperienze e ferite sono state così profonde da diventare indelebili. Una cosa è certa: la farmacia da questa drammatica pandemia esce rinforzata nell'immagine della gente,

che ha capito e apprezzato il ruolo del professionista dietro il banco, sempre presente, sempre disponibile senza tanto clamore, sempre pronto a dare un consiglio oltre che un rimedio, sempre attento ai bisogni del cittadino.

La farmacia non ha mai chiuso per evitare il rischio di assembramenti, è sempre stata una porta sanitaria aperta sulla strada, ha garantito il farmaco evitando alla gente di uscire di casa, grazie alla ricetta dematerializzata e alla consegna domiciliare. Questa capacità di affrontare una così grave emergenza sanitaria ha aumentato il prestigio della farmacia, riconfermando il ruolo professionale più che commerciale del farmacista. Ha dimostrato che la casa del farmaco è la farmacia e che qui devono stare tutti i farmaci che non richiedono -ma per motivi strettamente

sanitari- distribuzione e controlli ospedalieri. Un servizio che il cittadino ha apprezzato e al quale non vorrà rinunciare.

Ora la riapertura delle attività favorirà un lento ritorno alla normalità e, speriamo, riporterà la gente in farmacia (e ce lo auguriamo, anche per ridare fiato alle asfittiche casse dell'impresa). Dovremo, quindi, riflettere sulla riorganizzazione dell'attività, recuperando gli antichi ritmi ora però scanditi da obblighi di sicurezza che il Coronavirus ancora impone. Quell'immagine "etica" che la pandemia ha rinverdito è sì un nostro patrimonio ben consolidato, ma che va ora valorizzato ed enfatizzato. Ci attendono, infatti, importanti appuntamenti che l'emergenza ha momentaneamente accantonato, ma che andranno quanto prima affrontati: dalla Convenzione alla nuova remunerazione, dalla nuova governance del servizio farmaceutico alla distribuzione diretta e Dpc e così via. Il prestigio che ci siamo conquistati sul campo andrà ora messo sul tavolo.





Linea diretta con Federfarma

Il nuovo Dpcm indica le misure per la Fase 2, relative sia agli esercizi al dettaglio, sia agli spostamenti personali e agli assembramenti, sia allo svolgimento delle attività produttive e commerciali e alle mascherine. Federfarma commenta anche le norme che riguardano la sicurezza di quanti lavorano in farmacia

Uffici
Federfarma

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19

Precedenti: circolare Federfarma n. 151 del 23 marzo 2020; n.232 del 20 aprile 2020.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il Dpcm 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (vedasi il sito www.federfarma.it). Con tale

decreto il Governo ha disciplinato le misure restrittive **che si applicheranno a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020. Fino al 4 maggio valgono ancora le misure restrittive di cui al Dpcm 10 aprile 2020, commentate con Circolare Federfarma n. 232 del 20 aprile 2020**

Per le farmacie e le per associazioni di categoria sono state introdotte le seguenti novità di rilievo:

- l'applicazione, pena la sospensione dell'attività, di un nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al medesimo decreto, sulle quali Federfarma sta predisponendo apposita Circolare;

- l'obbligo sull'intero territorio nazionale, per la generalità della popolazione, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati accessibili al pubblico, quindi anche in farmacia.

Inoltre, sono state adottate parziali modifiche alle restrizioni agli spostamenti ed è stata consentita l'apertura di alcune attività. Per il resto, sono state sostanzialmente confermate le misure previste dal Dpcm 10 aprile 2020. Di seguono si riepilogano tutte le misure previste dal decreto.



Misure urgenti per il contenimento del contagio dirette agli esercizi al dettaglio (art.1)

Il decreto, conferma che le farmacie devono rimanere aperte, ferma restando la garanzia da parte delle stesse del rispetto della distanza interpersonale di

un metro. Gli esercizi la cui attività non è sospesa dal decreto, tra cui le farmacie, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Il decreto ha confermato la raccomandazione di applicare altresì il rispetto delle seguenti misure per gli esercizi commerciali, **e quindi, applicabili anche alle farmacie** (allegato n. 5 al decreto):

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri** quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori** a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Misure urgenti relative a spostamenti personali e assembramenti (art.1)

Cambiano le restrizioni relative agli spostamenti personali. Di seguito le restrizioni applicabili dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, di interesse:

- a. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- d. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera.

Ulteriori misure

Si confermano le seguenti restrizioni:

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- ai datori di lavoro pubblici e privati è in ogni caso raccomandato di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.



Misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali non al dettaglio (art.2) - (tra cui le attività di associazione di categoria)

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto in commento. In tale allegato è confermata anche l'attività di attività di organizzazioni associative (codice Ateco 94) tra le quali rientrano le attività delle associazioni di categoria.

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.



Linea diretta con Federfarma

Le attività che non sono sospese, tra cui anche le associazioni di categoria e le farmacie, rispettano i contenuti del **Protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al decreto.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Misure di informazione e prevenzione. Mascherine nei luoghi confinati aperti al pubblico (art.3)

L'art. 3 del decreto conferma, inoltre, le misure di informazione e prevenzione applicabili sull'intero territorio nazionale. In particolare si evidenzia quanto segue. Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal ministero della Salute. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, *nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.*

Il decreto ha previsto una nuova misura concernente l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Ai fini del rispetto del nuovo obbligo, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle

mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione

del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. **Si deve ritenere che tutte le persone che entrano in farmacia, essendo un luogo confinato accessibile al pubblico dovranno portare tale tipo di mascherina, che non rientra nella categoria delle mascherine chirurgiche né in quelle dei Dpi.** In Ogni caso è previsto una precisazione ministeriale su tale nuova misura.

Infine il decreto conferma che è raccomandata l'applicazione delle misure igienico sanitarie preventive previste nell'allegato 4 al decreto e indicate nel riquadro sottostante. Le farmacie contribuiscono a promuovere la diffusione di tali misure mediante informazioni presso gli utenti:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, *farmacie* e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Controlli volti a verificare l'attuazione delle misure

È previsto, inoltre, che il Prefetto territorialmente competente assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto e monitori l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, **per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro,** nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Continuano a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
(UL.BF - 6582/262 - 29.4.20)

Molte misure della Fase 2 sono già da tempo attuate in farmacia. Quali mascherine sono richieste


*Si comunica ai signori farmacisti
che è in commercio:*

RITION

GLUTATIONE

600mg/4ml polvere e solvente
per soluzione iniettabile

- 5 fiale polvere + 5 fiale solvente
- Classe C
Prezzo al pubblico: **18,00 €**
- AIC: 027300060



PIAM
Pharma &
Integrative Care





Linea diretta con Federfarma

Sicurezza dei lavoratori in farmacia

Perdurando l'emergenza epidemiologica, sono intervenute nuove iniziative pubbliche per migliorare il livello di sicurezza dei lavoratori. In particolare, si segnalano:

- 1) il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dal Governo con le Parti Sociali il 24 aprile 2020;

- 2) il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".

Alla luce di quanto contenuto nei predetti documenti sono individuabili azioni e misure da adottare per fronteggiare il rischio Covid, a integrazione di quelle contenute nei documenti di valutazione dei rischi (Dvr), dandone atto in un documento da conservare in azienda unitamente al Dvr stesso.

Il Protocollo Governo-Parti sociali

Con il presente "Protocollo" Governo e Parti sociali hanno rinnovato, integrandolo, l'analogo Protocollo del 14 marzo scorso (circ. Federfarma n. 126 del 17/3/2020). Il nuovo Protocollo, dunque, ribadisce le misure contenute in quello del 14 marzo scorso e le implementa con nuove misure.

Le misure di sicurezza del Protocollo

Tali misure, in gran parte già presenti nel precedente Protocollo di marzo scorso e aggiuntive rispetto a quelle previste nei Dpcm emanati, sono suddivise in 13 punti, vale a dire:

- 1) Informazione, 2) Modalità di ingresso in azienda,
- 3) Modalità di accesso dei fornitori esterni, 4) Pulizia e sanificazione in azienda, 5) Precauzioni igieniche personali, 6) Dispositivi di protezione individuale, 7) Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...), 8) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi), 9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti, 10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, 11) Gestione di una persona sintomatica in azienda, 12) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RIs, 13).

Nel rinviare nuovamente alla lettura di tutti tali punti, si evidenzia che è stata introdotta la previsione secondo cui "la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in

presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione **determina la sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". Tale misura è formalmente richiamata anche dal Dpcm 26 aprile 2020 (art. 2). Tra le ulteriori novità si segnalano, inoltre, i molteplici adempimenti connessi al rinvenimento in azienda di casi riconosciuti positivi, sia sostanziali (con particolare riguardo alle operazioni di sanificazione) che formali (certificazioni).

Sanificazione dei locali

Per quanto riguarda specificamente la sanificazione, è ribadito (punto 4) che "l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute". La citata circolare ministeriale prevede che "le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato".

Prosegue la circolare precisando che "i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Sars-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro". "Vanno pulite con particolare attenzione, conclude la circolare ministeriale, tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)."

Il Documento tecnico Inail

Il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato dall'Inail il 20 aprile scorso, è stato approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) e contiene indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività produttive nella Fase 2 della gestione nazionale dell'emergenza Covid. Il documento, che è espressamente



finalizzato a fornire elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi, si compone di due parti. La prima parte riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi". La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" stipulato tra Governo e Parti sociali.

Il Documento precisa nella Premessa che "il rischio da contagio da Sars-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: **esposizione** (probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); **prossimità** (caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale); **aggregazione** (tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda)".

Su tali basi il Documento illustra la metodologia di valutazione integrata e le conseguenti strategie di prevenzione,

consistenti in misure:

- organizzative (gestione degli spazi di lavoro; organizzazione e orario di lavoro);
- di prevenzione e protezione (informazione e formazione; misure igieniche e di sanificazione degli ambienti; utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali-Dpi per le vie respiratorie; sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili in collaborazione con il medico competente dove nominato; misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici). Tali azioni vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Documentazione

Delle valutazioni eseguite e delle misure adottate dai datori di lavoro, sulla base delle indicazioni sopra menzionate, va opportunamente conservata documentazione, rendendola disponibile per eventuali richieste da parte delle competenti Autorità di vigilanza. A tale proposito, sul sito www.federfarma.it è reperibile un fac-simile di documento, da timbrare e firmare, unitamente al medico competente (se nominato) e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato o, se non nominato, da tutti i dipendenti). (UL.AC - 6583/263 - 29.4.20)



**Linea diretta
con Federfarma**

Si comunica ai signori farmacisti che è in commercio

Trofodermin

Confezione: **Trofodermin spray cutaneo 30ml**

AIC: **020942049**

Prezzo al pubblico consigliato € 12,50

Il prodotto è anche disponibile nella sua formulazione in crema

Confezione: **Trofodermin crema 30g**

AIC: **020942025**

Prezzo al pubblico consigliato € 12,00

RCP: <http://www.sit-farmaceutici.com/it/RCP-trofodermin>

Per maggiori informazioni contattate il nostro customer service:

Tel. 0384 8071 - mail: customerservice@sit-farmaceutici.com



Laboratorio
Farmaceutico



Linea diretta con Federfarma

Mascherine di protezione Accordo con il Commissario Domenico Arcuri

Federfarma ha richiesto urgenti chiarimenti al Commissario straordinario Arcuri (circolare prot. 6459/253), non appena preso atto dell'intervenuta imposizione di un prezzo massimo di vendita delle mascherine chirurgiche (standard Uni Eni 16483) verso il corrispettivo di 0,50 euro, al netto dell'Iva, ritenendo che questo corrispettivo realizzasse evidenti danni economici nei confronti delle numerosissime farmacie che si erano approvvigionate dei beni a prezzi senz'altro superiori.

Successivamente, Federfarma ha emesso un'ulteriore circolare (prot. 6461/254), in cui si dà atto dell'esito positivo della rapida interlocuzione con la struttura del Commissario straordinario, cui ha subito fatto seguito la circolare (prot. 6484/255), con il comunicato del Commissario Arcuri relativo all'accordo siglato con Federfarma, Fofi e Assofarm, che pubblichiamo.

"Tutte le farmacie e le parafarmacie italiane saranno messe in condizione, dal commissario Arcuri, di vendere a tutti i cittadini le mascherine chirurgiche al prezzo massimo di 0,50 €, al netto dell'Iva, che è stato fissato ieri con una sua ordinanza. Questo avverrà senza alcun danno economico per i farmacisti italiani.

Alle farmacie che, negli ultimi giorni, hanno acquistato dispositivi di protezione a un prezzo superiore ai 50 centesimi verrà garantito un ristoro e assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal Governo.

Nelle prossime ore verrà sottoscritto un ulteriore accordo che consentirà alle associazioni di farmacisti di negoziare, congiuntamente con il Commissario, l'acquisizione di importanti quantitativi di mascherine a un prezzo inferiore a quello massimo fissato dall'ordinanza n. 11. Si garantisce, concretamente, il diritto alla salute di tutti i cittadini, la possibilità di acquistare le mascherine a un prezzo giusto, si blocca qualsiasi forma di speculazione, non si danneggiano i farmacisti che con spirito di servizio e sacrifici hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo importante nella gestione della epidemia da Sars - CoV-2".

(DIR.ADE - 6459/253; 6461/254; 6484/255 - 27.4.20)

* * *

Federfarma, in attesa degli esiti dell'incontro con la struttura del Commissario straordinario di Governo, suggerisce alle farmacie di redigere un **inventario** delle mascherine chirurgiche in giacenza, alla data del 27 aprile alle ore 00:00, facilmente estrapolabile dal sistema gestionale e che dovrà essere opportunamente stampato e conservato.

Tale inventario, unitamente alle relative fatture d'acquisto e alla documentazione fiscale e amministrativa relativa alla vendita dei beni (scontrini, fatture,

ecc.), rappresenteranno gli strumenti operativi che consentiranno di agire al fine di ottenere il riconoscimento e il rimborso del differenziale del prezzo di acquisto con le modalità che saranno individuate e delle quali Federfarma fornirà tempestiva informazione, anche alla luce dell'incontro con il Commissario straordinario di Governo.

Infine Federfarma, dato che alcuni tipi di Dpi e di mascherine non sono detraibili da parte dei cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, ha segnalato la questione ai Ministeri competenti e all'Agenzia delle Entrate e ha richiesto loro di fornire al riguardo disposizioni coerenti per la soluzione di tale disparità di trattamento.

(UTP.LC – 6539/260 – 28.4.20 e 6584/264 – 29.4.20)

Rispettabilità del ruolo Le azioni da intraprendere per la sua difesa

Federfarma, facendo riferimento e seguito alle proprie comunicazioni concernenti le azioni di contrasto ad ogni abuso nelle vendite in farmacia di prodotti utilizzati nella lotta al Covid-19, ritiene necessario fornire indicazioni operative, al fine di affrontare nel modo più efficace una problematica che, pur negli sparuti casi riscontrati, getta tuttavia un'ombra inaccettabile sugli enormi sacrifici che i farmacisti stanno affrontando per continuare a garantire il servizio alla collettività.

Le segnalazioni che hanno rilievo locale saranno prese in carico dall'Associazione provinciale competente, per l'effettuazione di ogni opportuna verifica con la farmacia associata interessata. Qualora tali verifiche dovessero attestare la correttezza dell'operato della farmacia, la stessa Associazione è invitata a prendere contatti con gli organi di stampa (media o altro) per fornire i dovuti chiarimenti (ad esempio, anche solo per mettere in evidenza la congruità del ricarico, tenuto conto del prezzo di acquisto presso il grossista). A tale proposito, gli uffici federali saranno a disposizione per fornire ogni necessario ausilio laddove si riscontrassero difficoltà con gli organi di informazione.

Nel diverso caso di notizie di reato, conosciute anche attraverso i media, l'Associazione è invitata a trasmettere alla Federfarma nazionale ogni documento utile per la sua costituzione come parte civile nel relativo procedimento. (UL.AC – 6012/216 – 14.4.20)

Ruolo delle farmacie Campagna di comunicazione Federfarma


Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 6122/223 del 16 aprile 2020.

Federfarma sta attuando una serie di iniziative nel campo della comunicazione per promuovere il ruolo delle farmacie nell'emergenza Covid-19. Alcune di queste iniziative richiedono la collaborazione delle farmacie stesse e delle Organizzazioni

La pandemia
ha rinverdito
l'immagine "etica"
della farmacia,
patrimonio ora
da valorizzare

neo-Furadantin®

nitrofurantoina macrocristalli 50 mg - 100 mg



**APPROVATO IN PRIMA LINEA
DALLE PRINCIPALI LINEE GUIDA
NAZIONALI E INTERNAZIONALI (1-4)**

**✓ Dal 9 aprile 2020
in Classe A (5)**

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: (6)

- ✓ **cistite**
- ✓ **infezioni post-operatorie del tratto genito-urinario**
- ✓ **trattamento per la profilassi di infezioni**



Impiego terapeutico: 1 capsula da 50 o da 100 mg quattro volte al giorno secondo giudizio del medico. (6)

Impiego preventivo: da un quarto a metà della dose terapeutica secondo giudizio del medico. (6)

“50 mg capsule”, 20 capsule – A.I.C. n. 027320011 € 7,08 (classe A - RR)

“100 mg capsule”, 20 capsule – A.I.C. n. 027320023 € 8,94 (classe A - RR)

Bibliografia

1. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Barcelona 2019. ISBN 978-94-92671-04-2;
2. Gupta K et al.; Clin Infect Dis. 2011; 52 (5): e103-20; 3. Linee guida della Società Italiana di Urologia.
UTI 2015; 4. Consensus Conference della Pediatria delle Cure Primarie; 5. Gazzetta Ufficiale N° 95 del
09/04/2020; 6. neo-Furadantin®. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Depositato presso AIFA in data 16/04/2020 Cod. 04202016

neo-Furadantin®

nitrofurantoina macrocristalli 50 mg - 100 mg

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. NEO FURADANTIN 50 mg capsule rigide. NEO FURADANTIN 100 mg capsule rigide. **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.** Una capsula da 50 mg contiene: nitrofurantoina macrocristalli 50 mg. Una capsula da 100 mg contiene: nitrofurantoina macrocristalli 100 mg. Eccipienti con effetti noti: NEO FURADANTIN 50 mg capsule rigide: lattosio 176 mg (come lattosio anidro); NEO FURADANTIN 100 mg capsule rigide: lattosio 207 mg (come lattosio anidro). Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **3. FORMA FARMACEUTICA.** Capsule rigide. **4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche.** NEO FURADANTIN è indicato per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie dovute a ceppi sensibili di *E. coli*, enterococchi, *S. aureus* (non è indicato per il trattamento di ascessi renali corticali o perirenali concomitanti) e ad alcuni ceppi di *Klebsiella*, *Enterobacter* e *Proteus* (vedere paragrafo 5.1). Indicazioni terapeutiche: cistite, infezioni post-operatorie del tratto genito-urinario, particolarmente dopo indagini strumentali e dopo prostatectomia. NEO FURADANTIN è indicato nel trattamento delle infezioni del tratto urinario in gravidanza. Gli studi condotti sul feto dimostrano che NEO FURADANTIN non determina alcun aumento dell'incidenza di anomalie congenite. Ciò è confermato da 25 anni di uso clinico della nitrofurantoina. E comunque noto che si deve sempre somministrare con cautela alle pazienti gravide. Impiego preventivo: come trattamento per la profilassi di infezioni in corso di cauterizzazione o di manovre strumentali delle vie urinarie. Per prevenire reinfezioni in soggetti predisposti. **4.2 Posologia e modo di somministrazione.** Impiego terapeutico: 1 capsula da 50 o da 100 mg quattro volte al giorno secondo giudizio del medico. Impiego preventivo: da un quarto a metà della dose terapeutica secondo giudizio del medico. Popolazione pediatrica: NEO FURADANTIN è controindicato nei bambini (vedere paragrafo 4.3). Modo di somministrazione: NEO FURADANTIN può essere assunto con cibo o latte per ridurre ulteriormente eventuali disturbi gastrici e per aumentarne l'assorbimento. La terapia deve essere continuata almeno per una settimana e per almeno tre giorni successivi al conseguimento di urine sterili. La permanenza dell'infezione rappresenta un'indicazione al riesame del caso. **4.3 Controindicazioni.** Ipersensibilità al principio attivo o verso altri preparati nitrofurantoinici o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anuria, oliguria o danno significativo della funzionalità renale (eGFR inferiore a 45 ml/min). Il farmaco è controindicato in età pediatrica e in pazienti gravide a termine a causa della possibilità di anemia emolitica dovuta ad immaturità dei sistemi enzimatici (instabilità del glutatone). Insufficienza nota della glucosio-6-fosfato deidrogenasi. **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego.** Anemia emolitica. Nei pazienti con deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi i nitrofurantoinici, come molti altri agenti terapeutici, possono determinare emolisi; la comparsa di questo segno impone l'immediata interruzione del trattamento. L'emolisi cessa alla sospensione del farmaco. La nitrofurantoina ha indotto casi di anemia emolitica primachina-sensibile. Reazioni polmonari. Reazioni polmonari acute, sub-acute o croniche sono state osservate in pazienti trattati con nitrofurantoina: in tale evenienza, il trattamento deve essere interrotto e bisogna applicare misure appropriate. In pazienti trattati a lungo termine, esiste la possibilità di insorgenza di reazioni polmonari (polmonite interstiziale diffusa o fibrosi polmonare o entrambe) che richiede un controllo periodico e una rivalutazione dei benefici della terapia verso i potenziali rischi. La gravità delle reazioni polmonari croniche e il loro grado di risoluzione sembrano essere correlati alla durata della terapia e dopo la manifestazione dei primi segni clinici. La funzionalità polmonare può essere alterata in modo permanente anche se la terapia viene interrotta definitivamente. Il rischio sembra maggiore quando le reazioni polmonari non vengono diagnosticate subito. Manifestazioni comuni di reazione polmonare acuta sono: febbre, brividi, tosse, dolore toracico, dispnea, infiltrazione polmonare con consolidamento o effusione pleurica ai raggi-x e eosinofilia. Le reazioni acute di solito accadono entro la prima settimana di trattamento e sono reversibili con l'interruzione della terapia. Nelle reazioni polmonari subacute, febbre e eosinofilia si verificano con minor frequenza rispetto alle forme acute. A seguito dell'interruzione della terapia, il recupero può richiedere parecchi mesi. Se i sintomi non sono riconosciuti essere correlati al farmaco e quindi la terapia con nitrofurantoina non viene interrotta, i sintomi possono aggravarsi. In associazione alle reazioni polmonari si possono verificare modifiche dell'ECG, collasso e cianosi. Neuropatia. Condizioni predisponenti quali danno renale (clearance della creatinina inferiore a 40 ml/min), anemia, diabete, squilibrio elettrolitico, deficienza di vitamina B e malattie debilitanti possono aumentare l'eventualità di una comparsa di effetti indesiderati tra cui neuropatia periferica (compresa la neurite ottica), che può diventare grave ed irreversibile (sono stati riportati casi con esito fatale). In questi casi, è necessario ridurre proporzionalmente le dosi e soprattutto distanziare le somministrazioni. Nei pazienti in trattamento a lungo termine la funzionalità renale deve essere periodicamente monitorata. Se si dovesse verificare torpore o parestesia in qualsiasi parte del corpo, il trattamento deve essere sospeso. Epatotossicità. Raramente si sono verificate reazioni epatiche, compresi epatite, epatite autoimmune, ittero colestatico, epatite cronica in fase attiva e necrosi epatica. Sono stati segnalati casi di morte. L'insorgenza di un'epatite attiva cronica può essere insidiosa ed i pazienti devono essere monitorati periodicamente per le variazioni dei test biochimici che potrebbero indicare lesioni epatiche. Qualora insorga l'epatite, il farmaco deve essere sospeso immediatamente e devono essere prese misure appropriate. Analogamente ad altri agenti antibatterici, possono sovrapporsi superinfezioni; tuttavia con NEO FURADANTIN queste sono limitate al tratto genito-urinario, poiché non si ha soppressione della normale flora batterica in altri distretti corporei. NEO FURADANTIN non è una sulfonamide e pertanto non è necessario aumentare l'ingestione di liquidi: l'abbondante assunzione di liquidi porterebbe soltanto ad una diluizione della concentrazione antibatterica nelle urine. Le urine dei pazienti che assumono NEO FURADANTIN possono presentare un colore giallo scuro o bruno, ma questo evento è assolutamente innocuo. Anziani. È stato osservato un aumento delle reazioni polmonari e delle reazioni epatiche severe, entrambe con esito fatale nei pazienti anziani. In generale, al momento della prescrizione di NEO FURADANTIN negli anziani bisogna tenere in considerazione la maggior frequenza di ridotta funzionalità epatica, renale e cardiaca e la possibile presenza di patologie concomitanti o altre terapie farmacologiche. **Informazioni importanti su alcuni eccipienti.** NEO FURADANTIN contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, di deficit totale di lattasi o da sindrome da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.** Antiacidi a base di magnesio trisilicato se somministrati insieme a nitrofurantoina ne riducono la velocità e quantità di assorbimento probabilmente a causa dell'adesione della nitrofurantoina alla superficie del magnesio trisilicato. La nitrofurantoina non deve essere assunta con farmaci che possono alterare la funzionalità renale. Farmaci uricosurici come probenecid e sulfonpirazone possono inibire la secrezione tubulare renale della nitrofurantoina. Ciò comporta l'innalzamento dei livelli sierici di nitrofurantoina con possibile aumento della tossicità; la riduzione dei livelli urinari può diminuirne l'efficacia come antibatterico delle vie urinarie. A causa della presenza di nitrofurantoina, si può verificare un falso positivo nella ricerca del glucosio nelle urine. Ciò si è verificato con l'utilizzo delle soluzioni Benedict e Fehling ma non con i test enzimatici del glucosio. È stato dimostrato *in vitro* antagonismo tra nitrofurantoina e antibiotici chinolonici. Il significato clinico non è noto. **4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento.** Gravidanza. La nitrofurantoina attraversa la placenta. La sicurezza terapeutica di NEO FURADANTIN durante la gravidanza non è stata definitivamente accertata (vedere paragrafo 5.3). L'impiego di questo farmaco in gravidanza, richiede che il beneficio previsto sia confrontato con i possibili rischi. Il farmaco è controindicato nella gravidanza a termine. Allattamento. Tracce di nitrofurantoina sono state ritrovate nel latte umano e la sicurezza di NEO FURADANTIN durante l'allattamento non è stata definitivamente accertata. Poiché il farmaco è controindicato nei bambini, a causa delle potenziali reazioni avverse è necessario decidere se interrompere l'allattamento con latte materno o l'assunzione di nitrofurantoina. Fertilità. L'assunzione di nitrofurantoina in uomini sani potrebbe produrre un arresto da lieve a moderato della spermatogenesi, con riduzione della conta spermatica (vedere paragrafo 5.3). **4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari.** Non sono stati condotti studi sugli effetti della nitrofurantoina sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, la nitrofurantoina può causare vertigini e sonnolenza. Si deve tenere conto di ciò prima di guidare o azionare macchinari. **4.8 Effetti indesiderati.** I più comuni effetti indesiderati riportati nella

pratica clinica con nitrofurantoina sono nausea, cefalea e flatulenza. Con l'utilizzo post marketing di nitrofurantoina sono stati riportati i seguenti effetti indesiderati: **Frequenza non nota:** la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili. **Patologie gastrointestinali:** nausea, flatulenza, diarrea, dispnea, dolore addominale, costipazione, vomito, scialoadenite, pancreatite. La colite pseudo membranosa, compresa quella da *Clostridium difficile*, è stata raramente segnalata con l'uso di nitrofurantoina. **Patologie del sistema nervoso:** neuropatia periferica (compresa neurite ottica) (vedere paragrafo 4.4), vertigine, capogiri, sonnolenza, nistagmo, cefalea, ipertensione intracranica benigna. **Disturbi psichiatrici:** confusione, depressione, euforia, reazioni psicotiche. **Patologie dell'occhio:** ambliopia. **Disturbi del sistema immunitario:** anafilassi, angioedema, vasculite cutanea (frequenza non nota). **Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo:** mialgia, artralgia, sindrome lupus-eritematoso simile, associata a reazione polmonare con nitrofurantoina. **Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:** sono state riferite reazioni di ipersensibilità quali: eruzioni cutanee, eruzioni maculopapulari o eritematose o eczematose, prurito, orticaria, alopecia. Raramente sono stati riportati dermatite esfoliativa, eritema multiforme (compresa Sindrome di Steven Johnson), reazione al farmaco con eosinofilia o sintomi sistemici (DRESS) con frequenza non nota. **Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche:** reazioni di ipersensibilità polmonare acute, subacute o croniche (con evidenze radiologiche e istologiche di polmonite interstiziale diffusa o fibrosi o entrambe), cianosi (vedere paragrafo 4.4). **Patologie renali e urinarie:** colorazione bruna delle urine, nefrite interstiziale (frequenza non nota). **Patologie epatobiliari:** reazioni epatiche, compresa epatite, ittero colestatico, epatite cronica in fase attiva e necrosi epatica, epatite autoimmune (frequenza non nota) (vedere paragrafo 4.4). **Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:** astenia, febbre, brividi, malessere. **Esami diagnostici:** aumento di AST (SGOT), aumento di ALT (SGPT), riduzione dell'emoglobina, aumento del fosforo sierico. **Patologie del sistema emolinfopoietico:** anemia da deficienza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (vedere paragrafo 4.4), agranulocitosi, leucopenia, granulocitopenia, anemia emolitica, trombocitopenia, anemia megaloblastica, eosinofilia. Raramente è stata riportata anemia aplastica. Come con altri antibiotici, si possono verificare superinfezioni resistenti ad altri microrganismi, per esempio, *Pseudomonas Species* o *Candida Species*. Queste sono limitate al tratto genito-urinario. **Segnalazione delle reazioni avverse sospette.** La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segna-lazioni-reazioni-avverse>. **4.9 Sovradosaggio.** Sintomi: segni e sintomi da sovradosaggio includono il vomito. Trattamento: in caso di sovradosaggio si raccomanda gastrolisi. Non si conosce antidoto specifico per la nitrofurantoina. Va tenuto presente che l'acidificazione delle urine aumenta il riassorbimento tubulare della nitrofurantoina. Il mantenimento di un'elevata assunzione di liquidi favorisce l'escrezione urinaria del farmaco. **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche.** Categoria farmacoterapeutica: derivati nitrofurantoinici. Codice ATC: J01XE01. NEO FURADANTIN è un preparato in macrocristalli della nitrofurantoina dotato di un'attività antibatterica ad ampio spettro d'azione, particolarmente efficace nella terapia e nella profilassi di infezioni delle vie urinarie sostenute da microrganismi Gram+ e Gram-. Alle dosi terapeutiche, nitrofurantoina è un battericida urinario. Le flavoproteine batteriche riducono la nitrofurantoina a intermedi attivi che inattivano o alterano le proteine ribosomiali ad altre macromolecole. Pertanto i processi biochimici vitali di sintesi proteica, il metabolismo energetico aerobico, la sintesi del DNA e del RNA, la sintesi della parete cellulare vengono inibiti. Non è stata osservata cross-resistenza con antibiotici e sulfamidici e la resistenza trasferibile sembra essere un fenomeno molto raro. La nitrofurantoina si è dimostrata attiva *in vitro* e *in vivo* verso la maggior parte dei ceppi di: Aerobi gram-positivi: *Staphylococcus aureus*, *Enterococci* (ad es. *Enterococcus faecalis*). Aerobi gram-negativi: *Escherichia coli*. La nitrofurantoina si è dimostrata attiva *in vitro* verso i seguenti microrganismi, sebbene non sia noto il significato clinico di questi dati: Aerobi gram-positivi: *Stafilococchi* coagulasi-negativi (incluso *Stafilococcus epidermidis* e *Staphylococcus saprophyticus*); *Streptococcus agalactiae*; streptococchi del gruppo *Vindans*; Aerobi gram-negativi: *Citrobacter amaloniticus*; *Citrobacter diversus*; *Citrobacter freundii*; *Klebsiella oxytoca*; *Klebsiella ozaena*. La nitrofurantoina non è attiva nei confronti della maggior parte dei ceppi della specie *Proteus* o *Serratia*, non è attiva verso i ceppi di *Pseudomonas*. Alcuni ceppi di *Enterobacter* e *Klebsiella* sono resistenti alla nitrofurantoina. **5.2 Proprietà farmacocinetiche.** La dimensione dei cristalli di NEO FURADANTIN ha indubbiamente un effetto fondamentale sulla velocità di assorbimento (minore pendenza della curva iniziale) e di recupero urinario (sostituzione del picco con un plateau più ampio). In seguito a somministrazione orale le concentrazioni terapeutiche urinarie di NEO FURADANTIN, presenti dopo solo 30 minuti, si mantengono per circa 6 ore. La presenza di cibo o di sostanze che rallentano lo svuotamento gastrico, può far aumentare la biodisponibilità della nitrofurantoina Circa il 40% del farmaco viene eliminato con le urine. **5.3 Dati preclinici di sicurezza.** Le prove di tossicità acuta hanno evidenziato una DL50 di 895 mg/Kg per os nel topo, e studi a lungo termine, condotti su ratti e cani, non hanno evidenziato segni di tossicità cronica. La nitrofurantoina ha dimostrato di non essere cancerogena quando somministrata con il cibo a ratti femmina Holtzman per 44,5 settimane o a ratti femmina Sprague-Dawley per 75 settimane. Studi di tossicità cronica, due effettuati su ratti Sprague-Dawley, maschi e femmine, e due su topi Swiss e BDF1, non hanno rilevato evidenze di carcinogenicità. In topi B6C3F1, femmine, la nitrofurantoina ha evidenziato un'attività carcinogenetica con aumento dell'incidenza di adenomi tubulari, tumori benigni e cellule tumorali granulose dell'ovaio. Nei ratti maschi F344/N, si è notato un incremento dell'incidenza di neoplasie non comuni delle cellule tubulari renali, osteosarcomi ossei e neoplasie dei tessuti subcutanei. In uno studio su topi femmine gravide, la somministrazione di nitrofurantoina somministrata per via sottocutanea al dosaggio di 75 mg/Kg, sono stati osservati adenomi papillari polmonari, di significatività non nota, nella generazione F1. La nitrofurantoina ha dimostrato di indurre mutazioni puntiformi in alcuni ceppi di *Salmonella typhimurium* e determina mutazioni nei linfomi di topo L5178Y. La nitrofurantoina induce l'aumento del numero di scambi dei cromatidi fratelli e aberrazione cromosomica delle cellule ovariche delle cavie, ma non nelle culture di cellule umane. I risultati del test dei letali recessivi legati al sesso su *Drosophila* sono risultati negativi dopo somministrazione di nitrofurantoina con il cibo o per via iniettiva. Nei modelli di roditori esaminati, la nitrofurantoina non ha indotto alterazioni genetiche ereditarie. L'importanza dei risultati degli studi di carcinogenesi e mutagenesi relativi all'uso terapeutico di nitrofurantoina nell'uomo non è nota. Sono stati condotti diversi studi riproduttivi in conigli e ratti a dosi fino a sei volte la dose usata nell'uomo e non hanno fornito evidenze di compromissione della fertilità o di pericolo per il feto dovuta alla nitrofurantoina. In un singolo studio pubblicato, condotto in topi con dosi superiori di 68 volte la dose per l'uomo, si sono osservati ritardo nella crescita e bassa incidenza di malformazioni minori e comuni. Tuttavia a dosi 25 volte superiori di quella nell'uomo, non si sono osservate malformazioni nel feto. La rilevanza di questi risultati per l'uomo è incerta. La somministrazione di alte dosi di nitrofurantoina nei ratti, provoca un temporaneo arresto della spermatogenesi, reversibile all'interruzione della somministrazione. Dosi di 10 mg/Kg/die, o maggiori, in uomini sani, potrebbero produrre un arresto da lieve a moderato della spermatogenesi, con riduzione della conta spermatica. **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Lista degli eccipienti.** Capsule 50 mg e 100 mg: lattosio anidro, amido di mais, talco, ossido di ferro giallo E172, titanio biossido, gelatina. **6.2 Incompatibilità.** Non sono note incompatibilità chimico-fisiche della nitrofurantoina verso altri composti. **6.3 Periodo di validità.** 5 anni. **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione.** Data la stabilità del prodotto, NEO FURADANTIN non richiede particolari precauzioni di conservazione. **6.5 Natura e contenuto del contenitore.** Blistri in P.V.C. e alluminio. Confezioni: 20 capsule rigide da 50 mg, 20 capsule rigide da 100 mg. **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento.** Nessuna istruzione particolare per lo smaltimento. **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** GRUNENTHAL ITALIA S.r.l. - Via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano. **8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** "50 mg capsule", 20 capsule - A.I.C. n. 027320011/7.08 (classe A - RR). "100 mg capsule", 20 capsule - A.I.C. n. 027320023/8.94 (classe A - RR). **9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.** 1 settembre 1989. 1 Giugno 2010. **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO.** 25 febbraio 2020.

Depositato presso AIFA in data 16/04/2020 Cod. 04202016



territoriali di Federfarma, per essere più efficaci e di maggiore impatto su tutto il territorio nazionale. In questo contesto si colloca una campagna di comunicazione promossa da Federfarma per sottolineare come la farmacia, anche in questa fase di grande criticità per il nostro Paese, sia sempre presente, attenta e disponibile nei confronti della popolazione. La campagna, che prende il via il 20 aprile 2020, si articola su due canali:

- i social media;
- le farmacie.

I post sui social: invito alla massima diffusione

Per quanto riguarda il primo aspetto, Federfarma diffonderà sui propri canali social, in particolare Facebook e Instagram, alcuni post volti a evidenziare la presenza capillare e rassicurante delle farmacie su tutto il territorio nazionale, che assume particolare importanza nell'attuale situazione epidemiologica. **Tutti i colleghi sono invitati a condividere i post pubblicati da Federfarma sui propri profili social, in modo da amplificare l'impatto del messaggio e dargli la massima diffusione.**

La collaborazione delle farmacie: locandine e immagini per schermi video

Per quanto il coinvolgimento diretto delle farmacie nella campagna, pur comprendendo le oggettive difficoltà operative della fase attuale, è stata prevista la realizzazione di **tre tipi di file, in linea con la creatività predisposta per i post sui social, che possono essere utilizzati direttamente dalle farmacie** (vedasi il sito www.federfarma.it):

1) un file .pdf per la stampa in formato A4 (normale foglio di carta per stampante), che le singole farmacie possono **stampare in autonomia o con il supporto delle Associazioni provinciali** ed esporre in vetrina o all'interno della farmacia stessa;

2) un file .pdf per la stampa in formato A3 (il doppio del foglio A4), per il medesimo utilizzo del precedente;

3) due file .jpg da **proiettare sugli schermi TV presenti in molte farmacie**, per diffondere i messaggi di cui sopra.

Nella consapevolezza di richiedere all'intera categoria -già messa a dura prova dal lavoro quotidiano in condizioni estremamente difficili- un impegno organizzativo notevole, si invitano comunque tutti i Colleghi e le Organizzazioni territoriali a collaborare a questa campagna di comunicazione, nelle forme e nei modi che riterranno più fattibili e sostenibili. Proprio in quest'ottica, è stata prevista una campagna modulata su più versanti di intervento, dalle uscite sui social alla stampa delle locandine ovvero alla riproduzione di immagini sugli schermi delle farmacie.

(URIS.PB – 6213/231 – 20.4.20)

Interventi Federfarma sui media

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 5231/159 del 25/03/2020

Continuano gli interventi dei rappresentanti Federfarma sui media radiotelevisivi per testimoniare l'impegno della categoria in favore dei cittadini e di coloro che operano nelle farmacie in

questa grave emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Le varie interviste sottolineano, in particolare, le iniziative di Federfarma volte a risolvere il caos mascherine: dall'idea -già accolta dalle autorità- di poter vendere le mascherine sfuse, alla proposta di abbassare l'Iva di questi prodotti al 4% e prevedere un margine amministrato, in modo da avere un prezzo calmierato.

In diversi interventi vengono ricordati i colleghi che purtroppo hanno perso la vita per aver contratto il coronavirus e si ribadisce il coraggio con cui tutti coloro che operano in farmacia continuano ad assicurare un servizio essenziale alla collettività rischiando in prima persona. I farmacisti deceduti per coronavirus sono ricordati anche da un articolo del "Corriere della Sera", letto nel corso della rassegna stampa di Sky Tg 24.

Si segnala, infine, che il Santo Padre ha ringraziato i farmacisti per il lavoro svolto in favore della popolazione e sul sito www.federfarma.it, nella sezione edicola/multimedia, è reperibile la lista degli interventi del presidente e del segretario con i link ai rispettivi file video o audio.

Si rinnova l'invito alle Organizzazioni territoriali a voler segnalare interventi effettuati dai loro rappresentanti sui media locali, fornendo i link per la visualizzazione o l'ascolto di tali partecipazioni radiotelevisive.

(US.SN.SM – 6224/233 – 20.4.20)

Enpaf Fondo per l'emergenza Covid-19

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 5284/163 del 26/3/2020

Federfarma informa di aver ricevuto dall'Enpaf il comunicato stampa del 23 aprile 2020, con il quale l'Ente ha reso noto che il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato la disciplina attuativa per l'erogazione del contributo una tantum in favore degli iscritti colpiti dal virus Covid-19. In particolare, nel caso di decesso del farmacista iscritto, vittima del Covid-19 è stato previsto un contributo pari a 11.000 euro per i famigliari. Sono, inoltre, contemplate provvidenze in caso di ricovero del farmacista iscritto presso struttura ospedaliera in seguito alla positività al virus, per un importo pari a 200 euro per ogni giornata di degenza.

Oggetto di tutela è anche l'isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata (disposto con provvedimento dell'autorità sanitaria competente) del farmacista iscritto a seguito di positività al Covid-19; in questa ipotesi il contributo erogabile è di 100 euro per ogni giornata di isolamento. Infine, in caso di chiusura temporanea della farmacia, in conseguenza del contagio da Covid-19, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha previsto in favore del titolare dell'esercizio un contributo pari a 400 euro per ogni giornata di chiusura.

Le domande per richiedere il contributo una tantum andranno presentate entro sei



Linea diretta con Federfarma





Linea diretta con Federfarma

bisogno economico del nucleo familiare del richiedente.
(UTPLC – 6487/257 – 27.4.20)

Decreto “liquidità” Finanziamento fino a 25.000 euro, garanzia al 100%

Precedenti: circolari Federfarma prot. nn. 5863/202, 5883/203 del 9/4/2020 e 6022/217 del 15/4/2020.

L'Abi (Associazione Bancaria Italiana), ha diramato, in data 20 aprile 2020, una circolare con la quale chiede di conoscere con urgenza, dalle banche associate, gli adempimenti posti in essere e attivati con riferimento alla concessione dei finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100%, prevista dall'art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. 23/2020 (“Liquidità”). In particolare l'ABI chiede di conoscere se sono state:

- fornite linee guida alle filiali,
- date indicazioni con riguardo all'accoglimento delle domande,
- definite modalità di comunicazione dell'operatività (sito internet, contatto diretto con i
- potenziali clienti, ecc.),
- individuate le date per la piena operatività della misura,
- quantificate le domande finora pervenute.

In una precedente nota del 16 aprile scorso, l'Abi ha chiarito che, al fine di agevolare la presentazione delle richieste di garanzia, è stata consentita la trasmissione del modulo alle banche anche via Pec o e-mail non certificata, con allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, o altra modalità equivalente. Al riguardo, è stata sottolineata, per esempio, la possibilità di prevedere all'interno del sito internet delle banche, un'apposita sezione dedicata alla misura in discorso, con le informazioni e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di finanziamento, nonché le modalità di acquisizione di tali domande da parte della banca, evitando, per quanto possibile, che i soggetti beneficiari della misura debbano necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, è stato predisposto e fornito uno schema esemplificativo di come accedere a tale forma di finanziamenti bancari per la

mesi dalla data dell'evento, utilizzando l'apposita modulistica che sarà a breve pubblicata sul sito internet della Fondazione www.enpaf.it. Si rammenta che l'Ente ha previsto per le misure di sostegno per l'emergenza epidemiologica (equiparata a tutti gli effetti a una calamità naturale), un primo stanziamento pari a 500.000 euro, le cui risorse spettano indipendentemente dalla situazione di

liquidità fino a 25.000 euro. Tale schema è disponibile anche sul sito Abi (www.abi.it).

L'Associazione e le banche manifestano, infine, il massimo impegno nel rendere immediatamente operative le misure previste dai decreti legge “Cura Italia” e “Liquidità”, sollecitando costantemente gli associati, sottoposti a un enorme sforzo vista l'ampia platea dei potenziali beneficiari.

* * *

Vademecum dell'Agencia delle Entrate

L'Agencia delle Entrate, analogamente a quanto avvenuto in occasione dell'emanazione del D.L. “Cura Italia”, ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, un vademecum che illustra, in modo esemplificativo in 11 schede, le disposizioni contenute nel D.L. 23/2020 (“Liquidità imprese”), pubblicato sulla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 e che ha previsto, al fine di contrastare gli effetti negativi della situazione emergenziale Covid-19, nuove misure urgenti per l'accesso al credito, commentate da Federfarma con la circolare prot. n. 5863/202 del 9/4/2020, alla quale, pertanto, si fa rinvio per completezza d'informazione.

Nel testo normativo sono contenute, oltre alle misure fiscali e contabili, raccolte nel Capo IV e riassunte nel vademecum in discorso, anche agevolazioni per garantire la continuità delle imprese svantaggiate dall'emergenza epidemiologica, tra le quali, le revisioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, l'estensione delle coperture relative agli ammortizzatori sociali e il rinvio della riforma del codice sulla crisi d'impresa.

(UTPLC – 6293/237 – 21.4.20 e 6084/221 – 16.4.20)



Agencia delle Entrate Premio ai lavoratori dipendenti

Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 l'Agencia delle Entrate ha illustrato le modalità di conteggio dei giorni lavorativi ai fini dell'attribuzione del bonus di 100 euro riconosciuto per il mese di marzo e il calcolo per i lavoratori in part time.

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 5034/130 del 18/3/2020, 5598/187 del 3/4/2020 e 5726/194 del 7/4/2020.

L'Agencia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, è intervenuta per fornire delucidazioni, anche attraverso esempi concreti, ad alcuni punti della circolare n. 8/E (cfr. circolare Federfarma prot. n. 5726/194 del 7/4/2020), relativi al premio per i lavoratori dipendenti (in particolare le risposte ai quesiti 4.1 e 4.4).

L'Agencia rammenta, preliminarmente, la disposizione contenuta nell'art. 63, comma 1 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), che stabilisce che il premio di 100 euro, riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito per l'anno 2019 inferiore a € 40.000, deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro

svolti nella propria sede nel mese di marzo e non spetta, invece, per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, perché era in telelavoro o in smart working, o perché assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, eccetera).

Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al predetto punto 4.1. della richiamata circolare n. 8/E, basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili, come previsto dal Ccnl, o individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è la risultante della moltiplicazione dell'importo di 100 euro per tale rapporto.

L'Agenzia, con la risoluzione in esame, precisa che il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Anche con riferimento al part time ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili. Se il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore e, a tal fine, quest'ultimo dichiarerà al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Alla luce del quadro normativo, il documento di prassi fornisce poi alcune esemplificazioni utili ai fini dell'applicazione del bonus in esame, alle quali si fa rinvio per completezza di informazione.

(UTPLC – 5970/210 – 14.4.20)



**Linea diretta
con Federfarma**

Decreto “liquidità” Modulo per la richiesta del finanziamento

Precedenti: circolare Federfarma prot. nn. 5863/202 e 5883/203 del 9/4/2020.

La Commissione Ue ha approvato, in data 14 aprile 2020, le misure previste dal D.L. 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”), a sostegno delle imprese e dei professionisti per fronteggiare l'emergenza economica da Covid-19. Si tratta delle garanzie che verranno fornite da Sace e dal Fondo di garanzia Pmi.

Inoltre, il ministero dello Sviluppo Economico, allo scopo di accelerare le procedure per richiedere le garanzie previste con il provvedimento, con un comunicato stampa del 14 aprile 2020, ha informato le imprese interessate che sul sito web del Fondo di garanzia (www.fondidigaranzia.it) è disponibile on line il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per posta elettronica (anche non certificata), alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.
(UTPLC – 6022/217 – 15.4.20)

Vinci la tua STANCHEZZA con CARNIDYN PLUS

Carnidyn Plus con Acetil-L-Carnitina, ha una formulazione equilibrata di **Vitamine e Minerali** che ti aiuta a ridurre la **stanchezza fisica** (Vitamina B5 e Magnesio) e **mentale** (Vitamina B5, Magnesio e Zinco).



SENZA GLUTINE

GUSTO ARANCIA

Tutti gli ingredienti di CARNIDYN PLUS sono di origine vegetale. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Leggere attentamente le avvertenze.

ALFASIGMA



Linea diretta con Federfarma

Lettera all'Anci Inserire i farmaci tra le misure di solidarietà

Precedenti: circolare Federfarma prot. n. 5617/188 del 3/4/2020.

Federfarma è intervenuta con una nota presso l'Anci, affinché anche i farmaci siano inseriti tra i prodotti acquistabili con i fondi erogati ai cittadini mediante le risorse stanziare

dall'Ordinanza di Protezione civile n. 658, con la quale è stato disposto lo stanziamento di 400 milioni di euro a favore dei Comuni, a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Con tale nota, Federfarma, tenuto conto della particolare valenza del "bene-farmaco", equiparabile sotto ogni profilo al "bene-alimentare", ha invitato l'Associazione dei Comuni italiani a sensibilizzare i Sindaci a voler inserire anche le farmacie tra gli esercizi presso i quali i buoni spesa siano utilizzabili. È stato altresì richiesto all'Anci di intervenire nei confronti delle Amministrazioni comunali affinché sia garantita la massima pubblicità e diffusione ai provvedimenti, in via di adozione ovvero già adottati, comunque riguardanti la programmazione e dispensazione dei buoni spesa, ipotizzando anche la costituzione di un flusso informativo diretto con le Associazioni provinciali Federfarma.

A tale proposito, si rinnova l'invito alle Organizzazioni territoriali a intervenire a loro volta nei riguardi delle Amministrazioni comunali, al fine di concludere accordi a livello locale volti a prevedere l'inserimento delle farmacie quali destinatarie dei buoni spesa. (UTPLC – 6123/224 – 16.4.20)

Iva

Nuovo tracciato della fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, ha disposto un aggiornamento delle specifiche tecniche (versione 1.6) approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, consentendone l'utilizzo a decorrere dal 1° ottobre 2020. Al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione a SdI e il recapito delle fatture elettroniche saranno comunque consentiti, fino al 31 dicembre 2020, anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

I nuovi termini tendono conto dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recepiscono anche le istanze formulate dagli operatori e delle associazioni di categoria, che hanno chiesto di poter disporre di più tempo per adeguarsi ai nuovi tracciati. Si ricorda, infatti, che il provvedimento del 28 febbraio scorso faceva scattare l'utilizzo delle nuove regole di

trasmissione a partire dal 4 maggio 2020, pur consentendo, fino al 30 settembre 2020, anche l'utilizzo del tracciato approvato con il provvedimento del 30 aprile 2018. Pertanto:

- dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5);
- dal 1° gennaio 2021 SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento in discorso.

Nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli. (UTPLC – 6294/238 – 21.4.20)

Accordo Federfarma-Fmi Consegna a domicilio dei farmaci

Federfarma comunica di aver siglato il 22 aprile 2020 un protocollo di collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), una delle 42

Federazioni sportive riconosciute dal Coni nonché un'associazione di volontariato, per agevolare le farmacie nella consegna a domicilio dei farmaci attraverso il numero verde Federfarma 800 189 521.

Il servizio di consegna a domicilio

Com'è noto, Federfarma ha attivato dal 2015 un servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci attraverso il numero verde **800 189 521**, destinato a casi non urgenti e riservato esclusivamente a persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie, e non possono delegare altri soggetti. Il servizio, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30, prevede che l'operatore telefonico metta in contatto il cittadino con la farmacia più vicina, disponibile a effettuare il servizio, che concorda con l'utente le modalità di consegna del farmaco.


Lo scopo del protocollo

Alla luce delle difficoltà che incontrano le farmacie, in questa fase di emergenza sanitaria, a garantire la consegna a domicilio dei farmaci, Federfarma, d'intesa con FMI, che è anche un'associazione di volontariato riconosciuta dalla Protezione civile inserita nell'elenco nazionale di tali associazioni, ne ha chiesto l'attivazione al Dipartimento della Protezione civile a supporto dell'attività di consegna a domicilio dei farmaci anche a favore dei soggetti in quarantena precauzionale, non affetti da Covid-19.

Modalità operative per le farmacie

Pertanto, le farmacie contattate dal call center che

L'accordo tra
Federfarma e Fmi
facilita una rapida
consegna a
domicilio
dei farmaci



Linea diretta con Federfarma

risponde alle chiamate al n. **800 189 521** potranno richiedere l'intervento dei volontari di FMI per effettuare la consegna a domicilio dei farmaci. Per attivare l'intervento dei volontari la farmacia dovrà inviare una mail all'indirizzo dedicato emergenzacovid19@federfarma.it, specificando: Denominazione farmacia e indirizzo, nome, cognome e indirizzo del cittadino, costo dei farmaci richiesti (prezzo o eventuale ticket), data e ora dalle quali è possibile effettuare il ritiro dei farmaci stessi in farmacia. La farmacia, prima di inviare la mail di richiesta di intervento all'indirizzo suddetto, dovrà verificare se nell'elenco allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito di Federfarma vi siano dei volontari nel Comune (o nelle località limitrofe) interessato dalla consegna.

Il volontario attivato dalla centrale operativa di FMI, dotato di pettorina di riconoscimento ovvero della tessera associativa FMI e di dispositivi di protezione individuali, si recherà presso la farmacia per ritirare i farmaci pronti per la consegna e anticiperà l'importo dovuto dal cittadino relativamente al costo dei farmaci e di eventuali ticket. Il cittadino rimborserà tale importo al volontario al momento della consegna dei farmaci al proprio domicilio.

Nel caso la consegna non dovesse andare a buon fine (per irreperibilità del cittadino, perché nel frattempo il cittadino ha provveduto in altro modo o per altri motivi), la farmacia attiverà la procedura di reso con rimborso integrale del costo anticipato dal volontario, da attuare secondo le procedure delineate dall'Agenzia delle Entrate. La consegna di medicinali con ricetta potrà essere effettuata soltanto dopo che il cittadino avrà inviato alla farmacia, tramite mezzi elettronici, numero della ricetta elettronica (NRE) e codice fiscale o promemoria elettronico.

Nel sottolineare l'importanza e la valenza sociale dell'iniziativa, finalizzata sia a supportare le farmacie, fortemente sotto pressione in questa fase, sia ad andare incontro alle esigenze dei cittadini, **si invitano i colleghi a usufruire di questa opportunità**, accettando le richieste di consegna a domicilio dei farmaci avanzate attraverso il numero verde Federfarma e facendo, quindi, ricorso, per la consegna, ai volontari di FMI.
(URIS.PB – 6398/249 – 24.4.20)

Ministero della Salute Chiarimenti su disinfettanti e detergenti

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 3607/82 del 26 febbraio 2020, n. 3587/81 del 26 febbraio 2020, prot. n. 3344/71 del 24 febbraio 2020, prot. n. 3102/68 del 20 febbraio 2020, prot. n. 2912/64 del 18 febbraio 2020, prot. n. 2121/49 del 4 febbraio 2020 e prot. n. 1994/46 del 3 febbraio 2020.

Il ministero della Salute ha reso disponibile sul proprio sito un aggiornamento in materia di disinfettanti e detergenti, con particolare riguardo alle modalità d'uso e alle percentuali

di efficacia per l'uso domestico. Nel trasmettere per facilità di consultazione il suddetto comunicato, si richiama l'attenzione sulla circostanza che qualora il cittadino, anziché ricorrere al lavaggio delle mani con acqua e sapone per circa un minuto, intenda utilizzare disinfettanti a base alcolica, questi ultimi devono avere una percentuale di **alcol etilico non inferiore al 70%**. Tale **percentuale andrà pertanto osservata dalle farmacie nel caso di eventuale predisposizione galenica di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani.**



In considerazione di tali aggiornamenti, Federfarma ritiene che le preparazioni già allestite che riportano una percentuale di etanolo inferiore del 70% possono continuare a essere dispensate, informando correttamente la clientela circa la loro non efficacia antivirale attiva per Covid-19, rimanendone impregiudicato l'uso per ogni altro uso detergente. La nota ministeriale ricorda inoltre che per disinfettare superfici come per esempio tavoli, maniglie di porte e finestre, cellulari, computer, interruttori della luce, ecc, soggette a essere toccate direttamente, anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) al 75%, che prodotti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio).

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici; anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%.

A tale riguardo la nota fornisce, per i prodotti a base di cloro, indicazioni per giungere alla corretta diluizione dello 0,1% in cloro attivo.

* * *

Federfarma, con successiva circolare, ha chiesto chiarimenti, evidenziando alcune criticità, come il fatto, per esempio, che le indicazioni date sono in contrasto con altre presenti sul sito dell'ISS e con le vigenti procedure sui disinfettanti. In merito poi alla previsione di "percentuale di etanolo non inferiore al 70%", chiede se il dato si riferisca a peso su peso o a volume su volume, come pure di avere il valore di concentrazione massima.
(UE.AA – 6121/222 – 16.4.20 e 6270/234 – 21.4.20)

Antitrust e internet companies Un'intensa e variegata attività

È un'attività molto impegnativa quella svolta dall'Autorità Antitrust durante questo periodo di emergenza Coronavirus, alla quale peraltro la



Linea diretta con Federfarma

Federfarma ha dedicato recentemente ben quattro circolari. Il 14 aprile, con il prot. n. 5971/211, si dà notizia del Provvedimento dell'8 aprile, con cui l'Antitrust ha provveduto a bloccare in via cautelare la vendita di mascherine di protezione da parte del sito www.tigershop.it. In particolare, esso offriva "mascherine Ffp2 le cui caratteristiche qualitative e tecniche pubblicizzate differivano totalmente dalle specifiche delle mascherine realmente vendute e consegnate ai consumatori". Inoltre, si precisa che "i suddetti prodotti, assieme alle mascherine chirurgiche ugualmente esitate dallo stesso sito al prezzo di 3,99 € al pezzo, erano venduti a prezzi elevati e consegnati con notevole ritardo". L'inottemperanza alla delibera avrebbe esposto la società Tiger Group a una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro.

Una seconda circolare Federfarma (prot. n. 6292/236 del 21 marzo) informa che l'Autorità garante della concorrenza sta procedendo con caratteristiche innovative, dato che più **che oscurare i siti illegali preferisce** ora farli rimuovere *ab origine* dai motori di ricerca. Infatti, l'Antitrust ha chiesto la collaborazione dei principali gestori di motori di ricerca e di browser (Google, Apple, Italiaonline, Microsoft, Verizon (Yahoo), Mozilla e DuckDuckGo), affinché prendano provvedimenti nei confronti di 361 Url (*gli indirizzi web ndr*) che sviano verso pagine web, banner o ipertesti introdotti malevolmente in siti riconducibili ad attività lecite, spesso di carattere medico o paramedico. Tali Url, infatti, indirizzano verso una sessantina di farmacie abusive, quindi ovviamente sprovviste dell'autorizzazione alla vendita *online*, che offrono farmaci con obbligo di ricetta, spacciandoli per curativi del Coronavirus. La specifica richiesta dell'Antitrust è sia di far rimuovere dai risultati di ricerca le Url segnalate, sia di non indicizzare le Url contenenti collegamenti ai siti individuati come "farmacie abusive". Un'attività questa che, secondo Federfarma, sarebbe il caso di potenziare con finanziamenti pubblici anche una volta passata l'emergenza Covid-19, perché contrastare la vendita illegale di farmaci -spesso contraffatti e quindi obiettivamente pericolosi- serve a garantire la tutela reale della salute pubblica dei cittadini, come peraltro previsto dall'art. 32 della nostra Costituzione.

Una terza circolare Federfarma (prot. n. 6296/240) informa che l'Antitrust non è impegnato soltanto sul versante delle vendite illegali di farmaci o di prodotti, ma ha aperto una verifica anche nei confronti di un gruppo di strutture sanitarie e laboratori di analisi romani, che hanno pubblicizzato l'offerta di test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus Covid-19. La segnalazione all'Antitrust è stata inoltrata dalla Regione Lazio, che ha comunicato di aver ricevuto notizie di offerte a prezzi esorbitanti di tali test da parte di strutture private. Per tale ragione l'Antitrust ha chiesto a queste strutture una serie di informazioni quali: la tipologia dei test eseguiti; le modalità attraverso le quali i clienti venivano informati di caratteristiche e limiti dei test; le modalità di esecuzione, se a domicilio o presso la

struttura; i prezzi richiesti.

Una quarta circolare (prot. n. 6543/261 del 28 marzo) informa che l'Antitrust ha chiuso il provvedimento già aperto contro Carlita Shop, senza peraltro predisporre alcuna sanzione, essendosi subito adeguato alle sue indicazioni, mentre ha aperto nuovi provvedimenti contro attività di vendite illegali on line di prodotti spacciati per curativi del Covid-19, dopo aver già deciso le sospensioni cautelari dei siti in questione: <https://farmacocoronavirus.it>; <https://farmaciamaschile.it> e <http://farmacia-generica.it> e <http://genericsshop.com>. La decisione finale dell'Antitrust verrà presa all'interno dei 150 giorni, periodo entro il quale il provvedimento dovrà essere concluso. (URI.ML – 5971/211 – 14.4.20; 6292/236, 6296/240 – 21.4.20 e 6543/261 – 28.4.20)

Aifa Idrossiclorochina (farmaco Plaquenil)

Precedenti: circolare Federfarma prot. n.5329/169 del 27 marzo 2020 e n.5728/196 del 7 aprile 2020.

L'Aifa ha reso disponibile sul proprio sito un comunicato (vedasi il sito www.federfarma.it), con il quale vengono fornite nuove indicazioni per gestire il rischio di carenza di idrossiclorochina.

Considerato questo rischio, al fine garantire la continuità terapeutica sia dei pazienti affetti da patologie di ambito reumatologico, sia di quelli con malattia Covid-19, l'Aifa suggerisce le seguenti misure:

- differenziare, tramite l'apposizione dell'indicazione terapeutica sulla ricetta, le prescrizioni "on label" da quelle relative al trattamento della malattia Covid-19;
- adottare, ove possibile, la distribuzione tramite farmacia ospedaliera o distribuzione diretta per le quote destinate ai pazienti Covid-19.

In proposito, l'Aifa ricorda, che l'uso profilattico di idrossiclorochina non è raccomandato al di fuori di studi clinici e tale informazione può, ad avviso di Federfarma, essere utilmente ricordata dalle farmacie ai cittadini laddove ci siano richieste di chiarimento a tale riguardo.

* * *

Federfarma informa di un nuovo comunicato di Sanofi, con il quale l'Azienda, dopo aver premesso che a oggi non esistono dati sufficienti per trarre conclusioni sull'efficacia e la sicurezza clinica di idrossiclorochina nella gestione di Covid-19, evidenzia che riscontra una crescente difficoltà a soddisfare tutte le richieste, dal momento che sono aumentate in maniera esponenziale. Si invitano, quindi, gli operatori sanitari a fare riferimento al Customer Service: specifico per questo prodotto dedicato alle farmacie (tel. 800 10 33 30 - customerservice.farmacie@sanofi.com); specifico per le strutture ospedaliere (tel. 80021 - customerservice.ospedali@sanofi.com).

È, inoltre, disponibile tra i call service esistenti, anche quello di Medical Information rivolto ai pazienti (tel. 800 53 63 89 - informazioni.medicoscientifiche@sanofi.com) così da poter fornire tutto il supporto multicanale necessario. (UE.AA – 6150/227 – 17.4.20 e 6486/256 – 27.4.20)

E-Cigarettes

Rinnovo biennale dell'autorizzazione

Precedenti: circolari Federfarma n. 5093/131 del 27/3/2018, n. 5172/134 del 28/3/2018 e n. 6542/165 del 24/4/2018.

Il 23 marzo del 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicò sul proprio sito un Decreto Direttoriale avente per oggetto modalità e requisiti per l'autorizzazione alla vendita da parte delle farmacie delle cosiddette e-cigarettes (cfr. ns. circ. n.131/2018 cit. in epigrafe). L'art. 1.1 di tale Decreto stabiliva che le farmacie inoltrassero all'Ufficio dei Monopoli competente per territorio -entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, ovvero entro il 22 aprile 2018- richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla vendita. Evidentemente tale data limite non veniva applicata a tutte le farmacie che avessero deciso di iniziare l'attività di commercializzazione successivamente al 22 aprile 2018. L'autorizzazione ha validità biennale e l'eventuale istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della medesima.

Si ricorda a tutte le farmacie, che hanno già ottenuto autorizzazione alla vendita di tali prodotti, di inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza biennale dell'autorizzazione. Per il rinnovo dell'autorizzazione è possibile utilizzare il *facsimile* di domanda disponibile alla fine del Decreto Direttoriale citato *supra* e scaricabile al seguente indirizzo web: www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/022+-+Det+-+47885+-+18.pdf/9b390555-4eb1-48dc-b9e7-6f9e8d2a0605.

Le risposte alle domande più frequenti sulla commercializzazione delle e-cigarettes sono invece disponibili al seguente indirizzo web: www.adm.gov.it/portale/-/faq-prodotti-liquidi-da-inalazione.
(URI.ML – 6124/225 – 16.4.20)

Farmacopea europea

Publicato in G.U. il suppl. 10.1

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18/4/2020 è stato pubblicato il Dm Salute 2 aprile 2020 "Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 10.1 della Farmacopea europea 10a edizione ed eliminazione delle monografie Senna Tinnevelly frutto (0208) e Insulina bovina (1637). (20A02160)".

Il Dm stabilisce che i testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 10.1 della Farmacopea europea 10a edizione, elencati nell'allegato al Dm stesso, entrano in vigore nel territorio nazionale, come, facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2020. Il Dm prevede, inoltre, che le monografie Senna Tinnevelly (0208) e Insulina bovina (1637) elencate nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato, sono eliminate dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° aprile 2020.
(UL.AC – 6399/250 – 24.4.20)

LE ALTRE CIRCOLARI

(su www.federfarma.it)

Commissione Ue

Contrasto alle carenze di farmaci

La Commissione UE esorta gli Stati membri a non fissare divieti di esportazione, a creare scorte centralizzate, a evitare misure che ostacolano la produzione
(URI.ML - 5977/212 - 14.4.20)

Mascherine

Chiarimenti su deconfezionamento e dispensazione

Federfarma fornisce indicazioni sulla disciplina di riferimento, sulle Ordinanze del Commissario straordinario e sugli aspetti sanzionatori.
(UE.AA UL.AC - 6011/215 - 14.4.20 e DIR.ADE - 6154/229 - 17.4.20)

Misure urgenti

Per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Il Governo, con il Dpcm 10 aprile 2020, ha prorogato fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento del Coronavirus.
(UL.BF - 6223/232 - 20.4.20)

Ricetta elettronica veterinaria

Circolare ministeriale sulla sostituzione

A un anno di distanza, il ministero della Salute modifica la sua circolare sulla sostituzione, stabilendo regole che la complicano. Federfarma chiede una modifica urgente.
(URI.ML - 6334/241 - 22.4.20)

Test su Covid-19

Precisazioni del Ministero e della Commissione Ue

Il ministero della Sanità e la Commissione Ue fanno chiarezza sui test diagnostici, offrendo indicazioni utili per orientarsi sul loro uso
(UE.AA - 6336/242 e URI.ML - 6337/243 - 22.4.20)

Processo tributario

Sospensione termini processuali

L'Agenzia dell'Entrate fornisce le istruzioni operative sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini del processo tributario.
(UTPLC - 6338/244 - 22.4.20)

Medical device

Approvato rinvio del Regolamento UE

Posticipata al 26 maggio 2021 l'entrata in vigore del Regolamento Ue sui medical device. Approvata per alcuni dispositivi la commercializzazione in deroga, causa emergenza.
(URI.ML - 6513/259 - 28.4.20)



Gestione del farmaco

RIMBORSO DI RIFERIMENTO - NUOVO ELENCO AIFA

L'Agenzia del farmaco ha reso disponibile sul proprio sito internet, all'indirizzo www.aifa.gov.it, l'elenco dei farmaci in commercio interessati dal sistema del rimborso di riferimento aggiornato al 15 aprile 2020. In ordine alla decorrenza della operatività dell'elenco e dei relativi prezzi di riferimento, le Unioni regionali sono invitate, come di consueto, a prendere gli opportuni contatti con i propri Assessorati e comunicare alla Banca Dati Federfarma le relative decisioni in merito.

Banca Dati Federfarma ha reso disponibile il nuovo elenco per quelle Regioni che hanno optato per un'automatica applicazione sul proprio territorio dell'elenco dell'Aifa. (UE.CA - 6071/219 - 15.4.20)

REVOCA AIC DI SPECIALITÀ PICATO

L'Ema, con un proprio comunicato del 17 aprile 2020, ha informato della revoca dell'Aic del farmaco **Picato**, un gel per il trattamento della cheratosi attinica della pelle. Il provvedimento è stato adottato a livello europeo dopo aver osservato i casi di tumore cutanei possibilmente correlati all'uso del prodotto e aver concluso che i rischi connessi al suo utilizzo ne superano i benefici. Si ricorda che il suddetto farmaco è già stato oggetto di divieto di vendita da parte dell'Aifa, comunicato con circolare Federfarma prot. n. 1380/30 del 24 gennaio 2020.

COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE

La società A. Menarini informa della cessata commercializzazione dei farmaci **Securigin*126cpr 0,15mg+0,02mg - Aic 027436031** e **Menaderm*Soluz 30g 0,25+5mg/g - Aic 020883118**. Le confezioni presenti nel canale distributivo possono essere esitate fino a esaurimento scorte.

Con ulteriori comunicazioni Menarini Srl comunica i primi lotti con stampati aggiornati delle seguenti specialità medicinali: **Lobidiur*28cpr Riv 5mg+12,5mg - Aic 039181033** - lotto 08001 scad. 1/2023; **Lobidiur*28cpr Riv 5mg+25mg - Aic 039181096** - lotto 08001 scad. 1/2023; **Acediur*12cpr 50mg+15mg - Aic 025767029** - lotto 8001B scad. 12/21; **Acediur*12cpr 50mg+25mg - Aic 025767017** - lotto 9002A scad. 4/23; **Spasmomen Somatico 40*30cpr - Aic 024350023** - lotto 9004A scad.7/22.

* * *

Con riferimento alla modifica del foglietto illustrativo delle specialità medicinali **Aloneb** e **Intrastigmina**, la società Istituto Lusofarmaco D'Italia comunica i primi lotti prodotti con stampati aggiornati: **Aloneb*28cpr Riv 5mg+12,5mg - Aic 039180031** - lotto 08005 scad. 1/2023; **Aloneb*28cpr Riv 5mg+25mg - Aic 039180094** - lotto 08001 scad. 1/2023; **Intrastigmina*6f 1ml 0,5mg - Aic 006141016** - lotto 18 8002A scad. 2/2023 (confezione ospedaliera); **Intrastigmina*6f 1ml 0,5mg - Aic 006141016** - lotto 18 8004A scad. 5/2023 (confezione al pubblico).

Con una ulteriore comunicazione la società Lusofarmaco informa della cessazione permanente della commercializzazione della specialità medicinale **Serenase*Im 5f 5mg/2ml - Aic 016805020**. Le confezioni presenti nel canale distributivo possono essere esitate fino a esaurimento scorte.

* * *

La società Sanofi informa che il lotto 2528AU1A23 con scad. 8/2021 della specialità medicinale **Contrathion*Ev 10fl 200mg/10ml - Aic 021091020** riporta sulla scatola esterna una errata data di scadenza: 12/2021. **La data di scadenza corretta è: 08/2021**. La fiala di liofilizzato e di solvente riportano la data di scadenza corretta di 8/2021. Sanofi conferma che il prodotto è conforme alle specifiche di qualità e può essere utilizzato fino alla corretta data di scadenza dell'8/2021. Dopo tale data il farmaco deve essere normalmente smaltito. La società Sanofi ha verificato che le unità impattate dall'errore dovrebbero essere un massimo di 261 confezioni su più di 2600 distribuite, tuttavia le scatole impattate sono distribuite casualmente su tutto il lotto. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio informazioni medico-scientifiche di Sanofi contattando il numero verde 800 53 63 89.

* * *

La società Tecnigen ha comunicato che l'Aifa, in relazione alla modifica del regime di

fornitura, da ricetta ripetibile (RR) a ricetta non ripetibile (RNR), ha autorizzato l'estensione dello smaltimento delle scorte di ulteriori sei mesi delle confezioni di seguito indicate della specialità medicinale **Pregabalin Tecnigen: Pregabalin Tecn*14cps 25mg - Aic 043719018; Pregabalin Tecn*14cps 75mg - Aic 043719032; Pregabalin Tecn*56cps 75mg - Aic 043719044**. Pertanto tutti i lotti in commercio delle suddette confezioni sono vendibili fino al 10 ottobre 2020.

La società Mylan Italia ha informato della variazione della durata di conservazione da 36 a 24 mesi della specialità medicinale **Alprazolam My*20cpr 0,25mg - Aic 035612011** approvata con la pubblicazione in G.U. Parte II n. 46 del 16 aprile 2020. I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione relativa alla Comunicazione di notifica regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che il titolare dell'Aic ha l'obbligo di ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al nuovo termine del periodo di validità. L'elenco dei lotti è reperibile sul sito www.federfarma.it, come allegato alla circolare prot. n. 6385/248 del 23.4.2020.

La società Leo Pharma comunica che alcuni lotti attualmente in commercio del farmaco **Fucimixbeta*Crema 60g 20+1mg/G - Aic 043295043** riportano un prezzo non conforme di 23,60 € anziché 23,50 €. Si riportano di seguito i lotti impattati dall'errore di stampa del prezzo: Lotto C07184: scadenza 31.7.2021; C17294 e C17315: scad. 30.11.2021; C18753: scad. 31.12.2021; C21398: scad. 31.1.2022. La società Leo Pharma conferma che i lotti con il prezzo non aggiornato sono conformi e vendibili in quanto l'errore di stampa del prezzo non ha impatto sulla qualità del prodotto.

CARENZE DI FARMACI

In applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra Federfarma, Farmindustria e le altre Associazioni della filiera distributiva concernente la temporanea carenza di farmaci sul territorio, si ha cura di trasmettere le segnalazioni pervenute a Federfarma relative alla temporanea carenza dei farmaci sottoindicati:

AIC	Farmaco	Periodo presumibile di carenza	Presunto ripristino forniture
035854013	Piros*10cpr Eff 500mg (A.Menarini)	Metà aprile 2020	Fine giugno 2020
035370067	Metalyse*lv 1fl 10000u/10ml+Si (Boehringer Ingelheim)		25 maggio 2020
028831055	Efexor*14cps 75mg Rp (Pfizer)		Metà maggio 2020
026844365	Genotropin*Goquick 1pen 12mg (Pfizer)		20 aprile 2020
026844252	Genotropin Mini*4tbf 1,6mg (Pfizer)		15 giugno 2020
030705014	Epsoclar*Sc Ev 10f 5000ui 1ml (Pfizer)		Fine aprile 2020
020601098	Lincocin*lm lv Fl 2ml 600mg (Pfizer)		Fine maggio 2020
029561040	Caverject*F 20mcg+Sir+2aghi+2t (Pfizer)		Fine aprile 2020
029757046	Artrotec*10cpr 75mg+ 200mcg Rm (Pfizer)		Fine maggio 2020
027754050	Tatig*15cpr Riv 100mg (Pfizer)		Fine maggio 2020
033007408	Torvast*30cpr Mast 10mg (Pfizer)		Fine maggio 2020
033007067	Torvast*30cpr Riv 40mg (Pfizer)		Fine maggio 2020
035060019	Lozione Vittoria*Fl 250ml (Polifarma Benessere)		27 aprile 2020

La società K24 Pharmaceuticals informa che la specialità medicinale **Cefazolina K24*Ev Fl 1g+F 10ml - Aic 033444074** è nuovamente disponibile.

In riferimento alla temporanea carenza della specialità medicinale **Isoriac** nelle confezioni **30CPS 10MG - AIC 037551025** e **30CPS 20MG - AIC 037551076** (cfr. Farma 7 n. 7/2020) la società Pierre Fabre Italia comunica che il farmaco in questione è nuovamente disponibile per la ripresa della regolare distribuzione.

Piam Farmaceutici Spa comunica la fine della carenza e quindi il ripristino nel ciclo produttivo della specialità medicinale **Rition*lm Ev 5f 600mg+5f 4ml - Aic 027300060**.



Gestione del farmaco

«Farma 7» è l'organo ufficiale di stampa della **Federfarma** (www.federfarma.it) via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma tel. 06/703801).

Direttore editoriale: **Vittorio Contarina**
Direttore: **Marco Bacchini**

Vicedirettore: **Alberto D'Ercole**

Comitato editoriale: **Achille Gallina**

Toschi, Andrea Garrone, Michele

Pellegrini Calace, Gianni Petrosillo,

Renato Usai

Redazione Romana: **Silvia Nardelli, Paolo Betto, Silvia Martello, Carmelina Anastasio** (tel. 06/70380222)

fax: 06/70476584 - e-mail: farma7roma@federfarma.it. Collaborano, inoltre,

Andrea Agnello, Paola Bottari, Aurelio

Calcaterra, Ettore Colotta, Luigi

Coltellacci, Bruno Foresti, Mauro

Lanzilotto, Daniela Rotella, Raffaella

Russo.

«Farma 7» è una pubblicazione di **Editoriale Giornalidea Srl**.

Direttore responsabile: **Lorenzo Verlato**

Impaginazione: **Silvia Fazzini**

Redazione e pubblicità: **Editoriale**

Giornalidea Srl, Piazza della Repubblica, 19

20124 Milano - tel. 02/6888775 (r.a.)

fax: 02/6888780 - e-mail: farma7@gornalidea.it

pubblita@gornalidea.it

Stampa: **Arti Grafiche Bianca & Volta Srl**

- Via Del Santuario, 2 - 20060 Truccazzano

(MI) - tel. 02/9583416

Registrazione Tribunale di Milano N. 358

del 21-6-1986 - Iscritta al Registro degli

operatori di comunicazione n. 1223 -

Prezzo € 0,82 - Iva compresa. L'iva è assolta

dall'Editore a norma del D.L. 2/3/89, n.

69 convertito in Legge n. 154 il 27/4/89

che ha ripristinato l'art. 74, 1° c, lett.

c) D.P.R. 633/72 e successive modifiche

e integrazioni. © Copyright Editoriale

Giornalidea Srl.

Ogni riproduzione, anche parziale,

delle pagine del giornale deve essere

autorizzata dall'Editore, che si riserva ogni

azione legale di risarcimento. «Farma 7»

è organo di stampa della Federfarma e,

come tale, viene inviato a tutti i farmacisti

iscritti alla Federazione. Enti, Industrie,

Grossisti che desiderano riceverlo devono

versare, nell'ambito del servizio «Press

service», € 149,00. L'invio della rivista

è subordinato per questi abbonati al

ricevimento dell'importo attraverso assegno

bancario, o versamento in c/c postale

n. 27029206 - intestato a «Editoriale

Giornalidea Srl

Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano».

ISSN 2531-6338 (Print)

ISSN 2531-6001 (Online)

Federfarma non risponde della regolarità, correttezza, qualità delle pubblicazioni pubblicate.

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 29.4.2020

IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE

SPECIALITÀ	N. AIC	PREZZO	CLASSE
OMEPRAZOLO ABC*14CPS 10MG (Abc Farmaceutici)	.037665039	3,09	A
OMEPRAZOLO ABC*28CPS 10MG (Abc Farmaceutici)	.037665041	4,64	A
OMEPRAZOLO ABC*14CPS 20MG (Abc Farmaceutici)	037665054	5,63	A
OMEPRAZOLO ABC*28CPS 20MG (Abc Farmaceutici)	.037665066	8,45	A
LOPIREN*28CPR 2MG RP (Ecupharma)	045478017	9,50	A
LOPIREN*28CPR 4MG RP (Ecupharma)	.045478029	18,00	A
GABANEX*50CPS 100MG (Ecupharma)	046685020	6,00	A
GABANEX*50CPS 300MG (Ecupharma)	046685071	18,00	A
GABANEX*30CPS 400MG (Ecupharma)	046685119	12,00	A
FURECIS*20CPR 100MG (Ecupharma)	046726030	12,20	CN
FURECIS*20CPR 50MG (Ecupharma)	046726016	9,70	CN
LOPIREN*28CPR 8MG RP (Ecupharma)	045478031	33,00	A
MOMECORT*SPRAY NAS 140D 50MCG (Farto)	046221026	20,00	CN
TAMSULOSINA KRKA*20CPS0,4MG RM (Krka)	047948017	4,41	A
DICLOFENAC MY*5CER 180MG (Mylan Italia)	045954017	11,50	C
DICLOFENAC MY*10CER 180MG (Mylan Italia)	045954029	17,90	C
DUTASTERIDE TAMSUL PEN*30CPS (Pensa Pharma)	046654051	22,89	CN
SUFENTANIL PIRAMAL*EV 5F 5ML (Piramal Critical Care)	.028347019	85,50	C
ERLOTINIB SAN*30CPR RIV 100MG (Sandoz)	045838012	1.726,61	H
ERLOTINIB SAN*30CPR RIV 150MG (Sandoz)	.045838024	2.154,15	H
DOXAZOSINA SANDOZ*30CPR 4MG (Sandoz)	.037244074	8,26	A
DOXAZOSINA HEXAL*30CPR 4MG (Sandoz Spa)	037750066	8,26	A
ASTON*12CPR 70MG (S.f. Group)	037444027	25,20	A



Farma Post

Gli annunci devono pervenire alla redazione su carta intestata della farmacia e/o per e-mail e devono essere completati con nome, cognome, indirizzo personale o della farmacia. *L'annuncio verrà pubblicato una sola volta.* Non potendo verificare la veridicità degli annunci, Farma 7 declina ogni responsabilità. Le inserzioni concernenti la ricerca di personale da parte delle farmacie non possono essere pubblicate in forma anonima stante il divieto posto dall'art. 9 del d.lgs. n. 276 del 2003. Le altre inserzioni verranno pubblicate con i dati identificativi della farmacia solo su esplicita richiesta. Gli annunci con i dati personali verranno eliminati dagli archivi di Editoriale Giornalidea Srl dopo un mese dalla data di pubblicazione degli stessi.

Si potranno esercitare i diritti di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice, rivolgendosi a **Editoriale Giornalidea Srl - Tel. 02.6888775 - e-mail a.scotti@gornalidea.it**

Acquisti

• Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana: farmacista acquisterebbe farmacia di giro medio-piccolo oppure quota societaria. Esclusi intermediari. Per contatti telefonare al 342.1130863.

• Isole minori: acquistasi farmacia e/o quote. Per contatti telefonare al 340.2234422.

• Puglia: farmacista acquisterebbe farmacia di giro piccolo o medio-piccolo. Esclusi quote societarie e intermediari. Grande disponibilità a concludere l'acquisto. Per contatti inviare un'e-mail a aredgof@gmail.com

Vendite

• Provincia di Salerno: vendesi farmacia rurale sussidiata. Unica sede. Esclusi intermediari. Per contatti telefonare al 392.5163099, e-mail gianleodemarco@hotmail.it

• Provincia di Messina (zona Ionica): vendesi farmacia rurale sussidiata. Disponibilità anche per vendita di quota societaria. Per contatti telefonare al 392.5517301.

• Salento: vendesi farmacia rurale sussidiata di giro medio-piccolo: Costi di gestione irrilevanti. Solo se interessati a concludere l'acquisto, inviare un'e-mail a farmainvend@gmail.com

Arredi

• Lodi: causa rinnovo arredo farmacia, vendesi bancone color albicocca di forma concava (m 2,80 interno e m 3,58 esterno) con ripiano in marmo nero e cassette lcas (10 anni di vita). Possibilità di visionare il bancone sulla pagina Facebook Farmacia dr. Scaramuzza Antonio. Trasporto a carico dell'acquirente. Per contatti telefonare al 338.8902274.

FARMAX

Soluzione fisiologica per aumentare le vendite

“Si può dire molto
della infinita
misericordia
di Dio, ma un
Farmacista
sveglio, quando
si arriva al sodo,
serve di più”

Philip K. Dick

L' unico vero assistente dentro
e fuori dalla tua Farmacia:

- Fidelizza il Cliente
- Rispetta la privacy
- Propone le tue promozioni e
porta il Cliente al banco
- Permette di prenotare i prodotti dal tuo smartphone
con FarmalnTask

Farmax è il distributore più evoluto della sua categoria.

FARMAX sei tu.



FARMAX è un prodotto AM Automatic Machines S.r.l.
Via Brunelleschi 1, 25010 San Zeno Naviglio, Brescia
Tel. +39 030 2106933 | Fax +39 030 2106806
info@gruppo-am.com - www.gruppo-am.com



FARMA7

è anche on line

**Day by day, le notizie da non perdere
sempre a portata di clic**



*L'informazione
essenziale, sintetica,
autorevole e accreditata
che si snoda nel tempo
in un continuo
divenire*

COLLEGATI
AL NUOVO SITO
WWW.FARMA7.IT